

La Corte d'appello di Bologna

Terza sezione

(decreto di definizione del giudizio di concessione del beneficio della esdebitazione - articoli 142, 143 e 144 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

riunito in camera di consiglio e così composto:

Dr./Dr.ssa **Anna De Cristofaro** Presidente
Dr./Dr.ssa **Roberto Aponte** Consigliere
Dr./Dr.ssa **Luciano Varotti** Consigliere rel.

nel giudizio camerale di reclamo iscritto al n° 1260 del ruolo generale dell'anno 2021

t r a

Inps (cf) con sede legale in Roma

, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato

Reclamante

e

Reclamato

nonché

Curatela del fallimento

Reclamato

Contumace

ha emesso il seguente

d e c r e t o

1.

Inps propone reclamo avverso il decreto del tribunale di Bologna n° 194 del 30 novembre 2021 col quale è stata concessa l'esdebitazione, ai sensi degli artt. 142 e ss lf, ad , imprenditore individuale, titolare

dell'impresa (avente sede in _____), dichiarato con sentenza del Tribunale di Bologna in data 17 novembre 2004.

Osservava il primo giudice che dalla relazione del Curatore emergeva che erano state pagate tutte le spese della procedura ed il compenso al Curatore, mentre i creditori privilegiati ex art. 2751 bis n° 1) cc - tra i quali l'Inps - risultavano soddisfatti per la quota dell'82%.

Questa percentuale, rapportata all'intero ceto privilegiato, era pari a circa il 10% del totale (3.694,29 euro su 36.754,13).

I chirografari (di ammontare ad euro 91.635,27) non avevano ricevuto alcun riparto.

Nondimeno, ne derivava una soddisfazione complessiva prossima al 3% della massa passiva globale, a fronte di un attivo liquidato poco superiore a 21 mila euro.

Il debitore aveva dunque estinto il passivo fallimentare in misura non qualificabile come irrisoria.

Peraltro, la normativa più recente (direttiva n° 1023/2019, legge n° 155/ 2017, dlgs n° 14/2019 e legge n° 3/2012) era tutta nel senso della svalutazione del requisito oggettivo del pagamento parziale dei creditori, tanto da far dubitare seriamente che l'istituto ex art. 142 lf fosse ancora subordinato alla previa verifica di un limite quantitativo minimo di soddisfazione per i creditori concorsuali.

2.

Si è costituito il solo reclamato, concludendo per la reiezione del reclamo.

-----<>-----

3.

Il reclamo è infondato.

Benché questa Corte abbia dichiarato con i decreti citati ed allegati dalla reclamante (nonché con altre decisioni ancora) che la soddisfazione dei creditori concorsuali nelle proporzioni indicate nel decreto reclamato (pagina 2 e 3) non potesse considerarsi adeguata e, dunque, che non vi fosse stato un sufficiente adempimento, questo indirizzo giurisprudenziale è stato recentemente modificato, con adesione alla posizione assunta dal tribunale di Bologna col decreto qui impugnato.

Si è infatti stabilito che - in ragione della legge delega n° 155 del 2017 (*"Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza"*), dell'approvazione del nuovo Cci (dlgs n° 14/2019), della direttiva n° 1023/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'art. 14-*quaterdecies* della legge n° 3 del

2012 (come modificato dalla legge n° 176 del 2020) - il requisito oggettivo per l'esdebitazione deve considerarsi tacitamente abrogato, a meno di voler dar adito ad ingiustificate disparità di trattamento tra vecchi falliti e nuovi soggetti sottoposti alla liquidazione giudiziale o sovraindebitati, legittimati questi ultimi a chiedere la liberazione dai debiti pregressi in presenza dei soli requisiti soggettivi.

Da tanto deriva che - se anche dovesse essere ammessa la permanenza nell'ordinamento attuale del parametro oggettivo - esso dovrebbe comunque essere svalutato ed interpretato nel senso assolutamente favorevole al debitore.

Pertanto, nel presente caso la percentuale di soddisfazione in favore del ceto creditorio giustificava la concessione del beneficio, posto che nessun dubbio sussiste in ordine ai requisiti soggettivi per la concessione del beneficio.

4.

In considerazione del mutato orientamento, parificabile ad analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ex Corte cost. n° 77 del 2018, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite del presente reclamo.

Nondimeno, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del reclamante.

p.q.m.

visti gli articoli 142, 143 e 144 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, così provvede:

I. rigetta il reclamo;

II. dichiara integralmente compensate le spese del presente grado;

III. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del reclamante.

Così deciso in Bologna il 18 febbraio 2022, nella camera di consiglio della terza sezione.

il presidente

Anna De Cristofaro